



Bruxelles, 26.3.2021
COM(2021) 145 final

2021/0072 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto sui prodotti biologici, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, in merito all'adozione del suo regolamento interno

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto sui prodotti biologici ("il comitato misto") istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in relazione alla prevista adozione del suo regolamento interno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 L'accordo UE-Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici istituisce il comitato misto.

Il presente atto stabilisce il regolamento interno del comitato. Disporre di norme eque e chiare faciliterà un confronto dall'esito positivo in sede di comitato misto UE-Cile sui prodotti biologici.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

È la prima volta che viene istituito un comitato misto tra partner commerciali nel settore dei prodotti biologici; si tratta tuttavia di una prassi comune per altri accordi commerciali internazionali. L'accordo UE-Cile è il primo accordo internazionale firmato sul commercio di prodotti biologici.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

4. BASE GIURIDICA

Conformemente alla decisione (UE) 2017/436 del Consiglio¹, l'accordo è stato firmato il 27 aprile 2017 e, conformemente alla decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo², esso è stato approvato ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2018³.

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano

¹ GU L 67 del 14.3.2017, pag. 33.

² GU L 331 del 14.12.2017, pag. 1.

³ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, segnatamente l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale a norma dell'articolo 8 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto persegue obiettivi e ha componenti nel settore della politica commerciale comune; tali elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Non pertinente.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto sui prodotti biologici, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, in merito all'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° gennaio 2018.
- (2) L'articolo 8 dell'accordo istituisce un comitato misto sui prodotti biologici ("il comitato misto") incaricato di gestire l'accordo e di prendere decisioni ai fini della sua attuazione e del suo buon funzionamento.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (4) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel comitato misto in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel comitato misto sui prodotti biologici, istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, in merito all'adozione del suo regolamento interno è basata sul progetto di decisione di tale comitato misto, conformemente all'allegato della presente decisione.

¹ Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*